

LINEE GUIDA PER LA SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI DI DISAGIO

Oramai da anni la Scuola secondaria di I gr. "G. Zanella" si avvale della collaborazione di uno Psicologo esperto in grado di offrire una consulenza tale da recepire le richieste di studenti in difficoltà e/o desiderosi di un orientamento per problemi di natura emotiva che possono coinvolgere la sfera sociale (di classe o amicale) e/o personale (per i grandi cambiamenti), e/o scolastica (risultati poco soddisfacenti). Anche come insegnanti, però, ci troviamo talvolta ad osservare comportamenti degli alunni che ci pongono in una situazione di incertezza relativamente al benessere/malessere che essi vivono a scuola e/o in famiglia.

1. QUALI I COMPITI DEGLI INSEGNANTI

Questo documento nasce dalla necessità di chiarire gli obblighi di legge a cui i Pubblici Ufficiali o gli Incaricati di Pubblico Servizio sono tenuti.

È Pubblico Ufficiale chiunque svolga un pubblico servizio come dipendente di una Pubblica Amministrazione; nella scuola sono Pubblici Ufficiali i DS, gli Insegnanti e gli educatori.

In quanto Pubblico Ufficiale, qualora l'insegnante valuti che l'alunno si trovi in una situazione di disagio è tenuto a segnalarlo, dopo un'attenta osservazione di un malessere evidente che potrebbe celare una qualche forma esplicitata o presumibile di abuso/maltrattamento (art. 331 del Codice di Procedura Penale [c.p.p.]); al momento della segnalazione non è richiesto all'insegnante di indagare sulla veridicità o sulle possibili cause del malessere (qualora esplicitate) che possono portare alle forme di abuso e/o maltrattamento, ma sarà sufficiente che siano state raccolte informazioni ed osservazioni utili alle persone preposte alle indagini. Se il ragazzo avrà avuto accesso allo sportello, sia su invio degli insegnanti, sia di sua spontanea volontà, anche lo psicologo è tenuto, qualora ne ravvisi il pericolo, a condividere le informazioni raccolte.

Quindi qualora un insegnante venga a conoscenza di una situazione di malessere evidente che potrebbe celare disagio/maltrattamento/abuso ai danni di un alunno, vi è l'obbligo di segnalarlo secondo modalità di seguito riportate in tabella B.

Esistono differenti situazioni di disagio nelle quali può ritrovarsi un minore; questo documento non ha l'ambizione di essere esaustivo nell'elencazione, tuttavia si vogliono indicare prassi e comportamenti che i docenti sono tenuti ad osservare perché in linea con quanto previsto dalla normativa (articoli del Codice Penale [c.p.] e del c.p.p.- successivamente riportati).

2. DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO/MALESSERE

2.1 CASI DI PREGIUDIZIO

Innanzitutto la letteratura di riferimento definisce situazioni di pregiudizio della salute psicofisica di un minore "... *qualunque situazione [...] di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle potenzialità di crescita e di sviluppo del minore*".

Si possono distinguere, a livello generale, queste casistiche:

- qualora un insegnante, in qualità di Pubblico Ufficiale, ipotizzi una **situazione di pregiudizio o reato di cui i genitori / i tutori siano responsabili** (si veda tab A), non deve assolutamente contattarli; il caso va invece segnalato alle Autorità Giudiziarie competenti (si veda tab. B);
- qualora un insegnante, in qualità di Pubblico Ufficiale, ipotizzi una **situazione di pregiudizio o reato in cui non ravvede che sia coinvolta la famiglia / i tutori** (si veda tab. A), può segnalare la situazione alla famiglia, concertando con essa azioni che possano essere risolutive della problematica, suggerendo eventualmente anche di rivolgersi al Servizio Sociale del territorio; in questo caso è sempre opportuno effettuare gli incontri con la presenza di un altro collega e tenerne memoria.

2.2 CASI DI NON PREGIUDIZIO

Tutte le volte che, invece, l'insegnante rileverà una situazione che non presuppone grave pregiudizio o reato per il minore, potrà parlarne con la famiglia per stimolarla ad affrontare le problematiche emerse o, ancora, invitarla a rivolgersi al Servizio Sociale del territorio.

Anche in questo caso è opportuno effettuare gli incontri con la presenza di un altro collega e tenerne memoria scritta.

Di seguito un elenco dettagliato di possibili situazioni di disagio

Tab. A

SITUAZIONI DI DISAGIO		
GRAVE PREGIUDIZIO		NON GRAVE PREGIUDIZIO
Famiglia coinvolta	Famiglia non coinvolta	
Reati sessuali: violenza commessa da un genitore o dal di lui convivente, dal tutore o altra persona a cui è affidato il minore; violenza alla quale il minore assiste	Reati sessuali: qualunque attività sessuale, anche senza costrizione, con minore di 14 anni (e conseguente sospetto di gravidanza) Diffusione di materiale pornografico	Problemi legati alla frequenza scolastica (lunghe assenze o assenze frequenti); Difficoltà relazionali dell'alunno (con i pari o con gli adulti); Disagio manifestato dal minore con forme di autolesionismo;
Altro	Altro	Piccoli furti; Situazione di incuria dell'alunno per quanto riguarda abbigliamento, igiene personale ...; Sospetta assunzione da parte dell'alunno di sostanze alcoliche Altro
Reati contro l'assistenza familiare: violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del minore; abuso di mezzi di correzione (eccesso di punizioni); maltrattamenti in famiglia sia fisici (presenza di lividi, lesioni, fratture ... di cui il minore non sa dare ragioni) sia psicologici (clima familiare teso, minacce, violenti liti di fronte al minore, ...)	Situazione di Cyberbullismo: il minore è oggetto di discriminazione/ isolamento/prese in giro ripetuti da parte di un gruppo per mezzo di social.	
	Minacce/ Atti persecutori: il minore viene minacciato da	

	compagni/adulti in modo grave o con armi; il minore viene minacciato fino a cagionare un grave stato di ansia e di paura	
	Disagio manifestato dal minore con gravi forme di autolesionismo.	

3. COSA FARE NEI SINGOLI CASI/COME SEGNALARE

Pur ricordando la necessità che l'insegnante, in qualità di Pubblico Ufficiale, segnali alle autorità preposte tutti i casi di grave pregiudizio in cui può essere coinvolto un alunno, si ricorda che in quanto membro di un'organizzazione/istituzione, egli può confrontarsi con i colleghi del Consiglio di Classe e con il Dirigente Scolastico al fine di individuare le migliori modalità con cui segnalare la problematica emersa.

È inoltre opportuno che il docente si consulti, con rapida tempistica e prima di avviare qualsiasi segnalazione, con uno degli operatori sociali presenti nel territorio al fine di accertarsi del percorso operativo da intraprendere più indicato (si veda tab. B).

Nello specifico andranno seguite le seguenti procedure:

Tab. B

SITUAZIONE RILEVATA	A CHI SEGNALARE	COME SEGNALARE
Casi di grave pregiudizio (reati sessuali) con coinvolgimento della famiglia.	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone o forze dell'ordine (Polizia o Carabinieri).	Allegato 1 da inviare da parte del Dirigente Scolastico o comunque da parte del docente che ha rilevato il grave pregiudizio. È opportuno (non obbligatorio) che la segnalazione venga inviata con carta intestata e posta istituzionale.
Casi di grave pregiudizio (reati contro l'assistenza familiare) con coinvolgimento della famiglia.	Servizi Sociali della provincia di Pordenone – Ufficio area minori.	Allegato 1 da inviare da parte del Dirigente Scolastico o comunque da parte del docente che ha rilevato il grave pregiudizio. È opportuno (non obbligatorio) che la segnalazione venga inviata con carta intestata e posta istituzionale.
Casi di grave pregiudizio senza coinvolgimento della famiglia – specifico caso di reati sessuali	Consultorio Familiare Pubblico di Pordenone. In base a quanto concordato con gli operatori, si avvieranno o meno contatti con la famiglia.	Avviare la segnalazione con contatto telefonico (si veda Allegato 2); successivamente invio di segnalazione scritta con Allegato 1.
Casi di grave pregiudizio senza coinvolgimento della famiglia: situazione di bullismo e/o di cyberbullismo, minacce, atti persecutori	Si veda il Regolamento interno su Bullismo e Cyberbullismo. Il Dirigente e i docenti possono convocare i genitori e informarli; se la situazione è ritenuta particolarmente problematica: - consultazione informale con le Forze dell'Ordine; - successiva eventuale	Si veda la sezione del Regolamento di Istituto relativo alla <i>Prevenzione e Contrasto del Bullismo e Cyberbullismo</i> .

	segnalazione scritta (di cui la famiglia va informata).	
Casi di grave autolesionismo	Comunicare alla famiglia la situazione; se la situazione persiste o si aggrava, rivolgersi ai Servizi Sociali	Avviare la segnalazione con contatto telefonico (si veda Allegato 2)

4. LO SPORTELLO DELLO PSICOLOGO IN OTTICA DELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO

La presenza dello psicologo nella scuola prevede la realizzazione di incontri rivolti a studenti e finalizzati alla prevenzione del disagio e al supporto degli alunni a partire dalla accoglienza delle domande di bisogno dei preadolescenti, considerata la fase transitoria che si trovano a vivere.

4.1 AZIONI PREVISTE

- Attuazione dello “Sportello di ascolto psicologico” individuale rivolto agli alunni, come spazio di ascolto per gli studenti della Scuola secondaria di I gr. Lo psicologo è presente all'interno della scuola una volta alla settimana, in orario definito, e gli alunni che ne fanno richiesta hanno la possibilità di essere ascoltati;
- interventi rivolti al gruppo classe di risoluzione di problematiche rilevanti a richiesta dei docenti del C.d.C.;
- possibilità di incontri serali esperienziali rivolti a genitori e insegnanti su specifiche tematiche.

4.2 ASPETTI SPECIFICI

Gli alunni che desiderano accedere allo sportello potranno farlo soltanto se esplicitamente autorizzati da entrambi i genitori.

Gli alunni potranno richiedere il colloquio con lo psicologo facendo pervenire la loro richiesta cartacea in una “cassetta della posta”, collocata in luogo ove gli alunni possano accedere facilmente, e allo stesso tempo in modo discreto.

La modalità di convocazione allo sportello avverrà da parte di un collaboratore scolastico in modo discreto, con le indicazioni di data e orario fornite di volta in volta dallo psicologo.

Nel caso in cui si renda opportuno incontrare i genitori del ragazzo (ad esempio ai fini dell'invio del medesimo a un percorso di approfondimento), il colloquio, avverrà previa convocazione scritta, inviata di concerto con il coordinatore di classe. La comunicazione verrà scritta dallo psicologo attraverso i normali mezzi di comunicazione che la scuola utilizza per comunicare con la famiglia, ma solo con la collaborazione e il consenso del minore.

Nel caso in cui, nell'ambito degli incontri svolti con il ragazzo, emergano condizioni di abuso/maltrattamento tali da rendere necessaria la segnalazione all'autorità preposta, lo psicologo concorderà con i docenti del Consiglio di Classe e con il Dirigente Scolastico le modalità della segnalazione stessa, in linea con quanto espresso nel presente documento.

Resta la possibilità per ogni alunno di poter confidare ad un insegnante della classe il proprio disagio relativamente ad aspetti relazionali, scolastici, famigliari, ecc...

5. ALCUNE FONTI NORMATIVE

IL MINORE

Il sistema normativo è incentrato sulla assoluta prevalenza nel fine di proteggere la salute psico-fisica del minore (Artt. 31 e 32 Costituzione e L176/91 C. ONU).

I GENITORI

La potestà genitoriale fa assumere ad entrambi i genitori la responsabilità in ordine al benessere del minore per il diritto ad una sana crescita evolutiva (art. 3 Costituzione).

I Servizi (educativi e psicosociali) hanno il dovere istituzionale di vigilare sulla buona funzione educativa e il dovere di supportare eventuali incapacità genitoriali con progetti di sostegno (L. 149/2001).

INTERAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA

È fatto obbligo di collaborazione tra enti pubblici per il superiore interesse del minore (artt. 97 e 113 Costituzione – Legalità e buona amministrazione); si evince che né privacy né segreto professionale possono ostacolare la libera trasmissione di dati, anche sensibili, tra i due Enti e il loro interagire (se le condizioni lo consentono coinvolgendo i genitori) al fine di superare la situazione di “disagio” o “mal-essere” in cui si venga a trovare il minore (artt. 18, 20 e 73/1 D.L. 196/03 codice privacy).

5.1 REATI PERSEGUIBILI D’UFFICIO CHE È NECESSARIO SEGNALARE

A titolo orientativo si evidenziano:

- Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.p.)
- Abuso di mezzi di correzione (art. 571 c.p.p.)
- Reati sessuali (art. 609 bis e quater c.p.p.)
- Evasione scolastica (art. 731 c.p.p.)
- Lesioni personali gravi (art. 582 – 585 c.p.p.)

Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

La legge prevede che qualora i Pubblici Ufficiali o gli Incaricati di Pubblico Servizio che, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono fare denuncia per iscritto, anche qualora non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Art. 357 c.p. Nozione di Pubblico Ufficiale

Sono Pubblici Ufficiali: gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano una funzione in ambito legislativo, giurisdizionale o amministrativo che sia disciplinato da norme di diritto pubblico (chiunque svolga un pubblico servizio come dipendente di una Pubblica Amministrazione).

Nell’ambito scolastico sono Pubblici Ufficiali i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, gli Insegnanti, gli Psicopedagogisti.

Art. 358 c.p. Nozione della persona incaricata di Pubblico Servizio

Colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio fatta esclusione per le prestazioni d’opera meramente materiali.

Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte di un Pubblico Ufficiale

Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui abbia avuto notizia nell’esercizio delle sue funzioni, è punito con la multa da 30 a euro 516. La pena è la reclusione fino ad un anno se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Art. 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzioni o di disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per

l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito se dal fatto deriva pericolo di una malattia nel corpo e nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. [...]

Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore di 14 anni, o persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. [...]

Art. 609 bis Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.

Art. 609 ter Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da 6 a 12 anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi:

1. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2. con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa;
3. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5. Nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

Art. 609 quater Atti sessuali con minorenni

Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1. non ha compiuto gli anni quattordici;
2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Art. 609 quinquies Corruzione di minore

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 609 sexies Ignoranza dell'età della persona offesa

Quando i delitti sono commessi in danno di persona di quattordici anni il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

ALLEGATO 1

SCHEMA DI SEGNALAZIONE DI MINORE IN STATO DI DISAGIO AGLI ORGANI
GIUDIZIARI E SERVIZI SOCIALI

Al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Porcia
e/o
Al Tribunale della Procura Ordinaria di Pordenone

OGGETTO: Segnalazione relativa al/alla minore

Nato/a a il

Figlio/a di e di

Residente a in via

N° di telefono di un genitore

Manifesta il seguente disagio:

.....

.....

.....

.....

I genitori sono a conoscenza della segnalazione? SI NO

Firma del docente/i

Firma del Dirigente Scolastico

Data.....

SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE

La relazione deve contenere le seguenti informazioni:

1. Dati anagrafici del nucleo familiare del minore (compresi eventuali conviventi), se conosciuti;
2. Descrizione della situazione di rischio/disagio individuata dagli scriventi (attenersi il più possibile ai fatti, riportando tra virgolette il linguaggio utilizzato dal minore);
3. Descrizione nel dettaglio del/degli elementi ritenuti particolarmente importanti e significativi (breve resoconto di un colloquio, di un tema e/o disegni, di comportamenti "critici" significativi). Stato di salute – segnali comportamentali – segnali emotivi osservati;
4. Descrizione degli interventi effettuati all'interno della scuola a favore del minore (eventuali colloqui con i familiari – *si ricorda che nei casi di sospetto abuso sessuale e maltrattamento intra-famigliare e di grave pregiudizio intra-famigliare NON VA CONVOCATA NÉ AVVISATA LA FAMIGLIA* – eventuali interventi specifici di sostegno al minore effettuati dal personale della scuola e/o dai servizi sociali, se conosciuti).

Numeri utili

Per dubbi legati alla sessualità chiamare:

- Dott.ssa Zerbi del Consultorio Familiare di Pordenone 0434/237880

Per dubbi legati a dipendenze chiamare:

- Dott.ssa Sogos del Sert di Pordenone 0434/373111

Per dubbi legati alla sfera sociale e familiare chiamare:

- Dott.ssa Ricciardi o dott.ssa Galli dei Servizi Sociali di Porcia 0434/923071